



Società Cooperativa WeForGreen Sharing

**Regolamento sul prestito sociale
“Aurora”**

Regolamento sul prestito sociale “Aurora”

Art. 1 In esecuzione all'art. 36 dello Statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta del prestito sociale fra tutti i soci appartenenti al Gruppo "Aurora" che risultano iscritti nel libro dei Soci della Cooperativa e in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società. Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

Art. 2 La sottoscrizione al contratto di prestito sociale deve essere effettuata contemporaneamente alla richiesta di adesione al Gruppo "Aurora". Copia della sottoscrizione deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Art. 3 Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del documento di cui al punto precedente, una scheda contabile intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio stesso. Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. In particolare, la scheda di cui sopra potrà essere tenuta anche con mezzi informatici idonei a garantire le informazioni al Socio. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi. Nel trattamento dei dati acquisiti, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, fornendo al Socio, nelle forme contemplate dalla stessa normativa, la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente necessario.

Art. 4 Il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non Socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Art. 5 I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell'importo - sia relativamente a ciascun Socio che nel loro valore complessivo - i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione può fissare, dandone comunicazione ai Soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.

Art. 6 La durata del prestito sociale è definita nel prospetto analitico allegato al presente regolamento. Il Socio non può chiedere il rimborso anticipato del Prestito prima della scadenza prevista nel prospetto analitico del Prestito.

Art. 7 I versamenti e le restituzioni delle somme avvengono solo per mezzo strumenti bancari tracciabili. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine delle stesse e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto. Per le operazioni di versamento o di rimborso non verrà addebitata dalla Cooperativa al Socio alcuna spesa.

Art. 8 In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito seguirà le regole stabilite dallo statuto sociale e in particolare gli art. 10, 11 e 12 dello stesso.

Art. 9 Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso - in nessun caso superiore alla misura di cui all'art. 13 lett.b) del DPR 601/73 - è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Tale tasso, è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione dall'ufficio soci e sottoscritti dal Socio prestatore all'atto della stipula del contratto di cui al primo comma dell'articolo 2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre prevedere remunerazioni diversificate per importi e vincoli temporali nel rimborso del prestito sociale. In ogni caso resta fermo il limite massimo del tasso di interesse stabilito ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Art. 10 Le variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in sensi sfavorevole al Socio prestatore devono essere comunicate al Socio per iscritto entro 30 giorni dal loro manifestarsi. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto di prestito senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 11 Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata, al netto della ritenuta, contestualmente al rimborso della quota di prestito sociale previsto nel piano di ammortamento e definito nel foglio informativo analitico. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art. 10, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno calcolati fino al giorno della chiusura del rapporto e saranno liquidati al 31 dicembre successivo.

Art. 12 La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del contratto di prestito, ad informare in modo chiaro e completo il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi praticati, sui saldi per valuta e

su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del comma precedente, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo, ovvero dal precedente articolo 11.

Art. 13 La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

Art. 14 La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 413210 e all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. C110809.

Art. 15 Il presente regolamento, sarà messo a disposizione dei Soci nella sede della Cooperativa.

Allegato. Foglio informativo analitico

Foglio informativo analitico recante le condizioni economiche praticate per i rapporti del prestito sociale “Aurora”.

1. Ammontare massimo del prestito sociale versabile pro capite: entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Ammontare minimo del prestito sociale versabile pro capite: 750,00 euro.
3. Durata del finanziamento: il finanziamento sarà estinto totalmente entro il 31/12/2044.
4. Rimborso del finanziamento: il finanziamento sarà rimborsato a partire dall'anno 2036 e prevede un piano di ammortamento libero riportato di seguito (quota minima):

| Anno | Restituzione Prestito sociale |
|---------------|----------------------------------|
| 2025 | -- |
| 2026 | -- |
| 2027 | -- |
| 2028 | -- |
| 2029 | -- |
| 2030 | -- |
| 2031 | -- |
| 2032 | -- |
| 2033 | -- |
| 2034 | -- |
| 2035 | -- |
| 2036 | 50,00 euro |
| 2037 | 50,00 euro |
| 2038 | 50,00 euro |
| 2039 | 100,00 euro |
| 2040 | 100,00 euro |
| 2041 | 100,00 euro |
| 2042 | 100,00 euro |
| 2043 | 100,00 euro |
| 2044 | 100,00 euro |
| Totale | 750,00 euro |

5. Tasso di interesse al lordo della ritenuta fiscale di legge: 2%.
6. Tasso di interesse netto: Tasso come definito al punto precedente diminuito della ritenuta fiscale vigente.
7. Spese apertura e chiusura scheda di prestito: nessuna.
8. Spese tenuta conto: nessuna.
9. Spese comunicazioni periodiche: nessuna.
10. Spese comunicazioni variazioni condizioni: nessuna.
11. Conteggio interessi:
 - valuta: dallo stesso giorno del versamento (salvo buon fine per gli assegni circolari e bancari) al giorno del prelevamento;
 - calcolo interessi: annuale e all'estinzione del rapporto.